

formazione
IL SAPERE PER IL TERRITORIO

Il Modello organizzativo 231/2001: la nuova casistica del «Falso in bilancio»

Cristiano Cavallari

Roma 14 ottobre 2016

- Premessa
- I rischi per le aziende: sanzioni pecuniarie ed interdittive
- I vantaggi per le aziende: l'esimente del Modello 231
- La normativa di riferimento nazionale
- **Falso in bilancio (false comunicazioni sociali)**
- I soggetti attivi del reato
- Condotte punibili
- Momento di consumazione del reato
- Collegamenti e differenze con altri reati: **ipotesi di concorso con i reati tributari**
- Regime sanzionatorio persone fisiche
- Regime sanzionatorio persone giuridiche: determinazione delle «quote» e condotte riparatorie
- **Autoriciclaggio**
- Condotte punibili
- Prescrizione del reato
- Autoriciclaggio e falso in bilancio: possibile concorso di reati

Premessa: dal 2001 nuovi principi

- La Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti con o senza personalità giuridica, per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
- a responsabilità dell'ente è autonoma e si aggiunge a quella delle persone fisiche

- Ciò significa che se viene coinvolto nel procedimento penale i soci, o un dipendente (sia dirigente e/o dipendente), o un collaboratore per uno dei reati contemplati nella normativa nazionale/regionale facente parte del perimetro 231, automaticamente viene coinvolta anche la società/ente dal quale tali persone dipendono, con pene interdittive e/o patrimoniali in alcuni casi devastanti per le aziende medesime (chiusura attività e aggressione dei patrimoni sia societari che personali dei soci)

Conseguenze: le misure sanzionatorie

Sanzioni pecuniarie

- La sanzione viene applicata per quote in un numero non $< a 100$ nè $> a 1.000$
- Sanzioni da € 260 mila fino a €1,5 milioni commisurate alla gravità del fatto, al grado di responsabilità della società nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione è commisurata anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società

Sanzioni interdittive

- La sanzione si applicano in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste:
 - interdizione all'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Sanzioni interdittive da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha realizzato profitti significativi e per reati reiterati

Misure sanzionatorie: segue


Pubblicazione della sentenza


- La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva
- Pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale su richiesta del Magistrato.

Confisca

- La confisca del prezzo o del profitto del reato quale illecito profitto derivante dal reato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente

Come salvarci? Adozione del Modello 231





Normativa di riferimento: nazionale e regionale

Normativa di riferimento NAZIONALE

- **D.Lgs 231/2001 (reati contro la P.A.)**
- Legge 61/2002 (reati societari)
- Decreto 37/2004 (reati finanziari)
- Legge Comunitaria 2004 - Market Abuse
- Legge 262/2005 (legge sul risparmio)
- Convenzione di Palermo 2006 (reati transnazionali)
- Legge 123/2007 (sicurezza ed infortunistica sul lavoro)
- D. Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)
- Legge 48/2008 (criminalità informatica)
- T. U. Sicurezza lavoro Dlgs 81/2008 – Dlgs 106/2009
- Legge 94 e 99/2009 (sicurezza pubblica ed internazionalizzazione delle imprese)
- D. Lgs 121/2011 (tutela penale dell'ambiente)
- D. Lgs 109/2012 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare")
- Legge 190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione)
- D.L. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere)

Normativa di riferimento NAZIONALE

- D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della Direttiva 2011/39/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»;
- Legge 17 aprile 2014, n. 62 recante la «Modifica dell'art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso»;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante disposizioni in materia di emersione e di rientro di capitali detenuti all'estero, nonché di potenziamento della lotta all'evasione fiscale, mediate cui sono state introdotte:
 - ✓ le linee guida sulla regolamentazione della procedura di collaborazione volontaria (la "Voluntary Disclosure");
 - ✓ il reato di autoriciclaggio.
- Legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali
- Legge del 27 maggio **2015, n. 69** disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di **falso in bilancio**

Le «famiglie» reato

**Reati contro la
Pubblica
Amministrazione**

Reati Societari

**Reati finanziari e di
mercato**

**Reati per violazione
di norme
sull'antifortunistica
sul lavoro**

Reati transnazionali

Le «famiglie» reato (segue)

Reati di Riciclaggio di denaro e di beni di provenienza illecita

Reati di criminalità informatica

Reati di criminalità organizzata, violazione diritti di autore, delitti contro l'industria e commercio

Reati ambientali

Reati di impiego di extra comunitari con permesso di soggiorno irregolare

Le «famiglie» reato (segue)

**Corruzione tra
privati ed induzione
indebita a dare o
promettere utilità**

**Sicurezza e
contrasto alla
violenza di genere**

**Emersione e rientro
dei capitali detenuti
all'estero, Voluntary
Disclosure ed
Autoriciclaggio**

**Delitti contro la
Pubblica
Amministrazione e
associazione di tipo
mafioso**

Falso in bilancio

REATI SOCIETARI – Dlgs 61/2002 e Legge 69/2015

La responsabilità amministrativa dell'ente è stata altresì prevista (art.25 *ter* del D.Lgs 231/01) per i reati contemplati nell'art 11 della Legge n. 366/2001 (*riforma dei reati societari*) così come recepiti dal D. Lgs. 11/4/2002 n.61:

- **Falso nelle altre comunicazioni sociali** (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.) – è uscita dal perimetro 231 con il D.Lgs. 39/2010 -
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

REATI SOCIETARI (segue)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) – società quotate, istituti di credito -
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Agiotaggio (art. 2637 c.c.) – società quotate –
- Ostacolo all'esercizio delle attività di vigilanza delle autorità di controllo (art. 2638 c.c.)

Condotte che possono integrano il reato di **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (FALSO IN BILANCIO)**

- Vendite e prestazioni di servizio fittizie
- Vendite fittizie all'estero stornate
- Vendite di immobili a prezzo inferiore
- Incassi non contabilizzati e/o illeciti
- Acquisti non contabilizzati
- Acquisti fittizi apparenti
- Spese indicate con causali fittizie
- Fittizie operazioni produttive
- Simulazioni di contratti
- Fittizie operazioni finanziarie
- Smobilizzo occulto di cespiti
- Contabilizzazioni di pagamenti fittizi
- Centri di rifatturazione
- Sottostima di riserve

Inchieste. Il tribunale di Torino riconosce i reati di falso in bilancio e manipolazione di mercato

Caso FonSai, condanne per i Ligresti e Marchionni

Gli ex azionisti annunciano il ricorso in appello

Filomena Greco
TORINO

Una condanna a sei anni per l'ex patron di Fonsai, Salvatore Ligresti, a cinque anni e otto mesi per Jonella Ligresti, ex presidente della compagnia. Insieme a Fausto Marchionni, ex amministratore delegato della società, sono stati giudicati colpevoli dal Tribunale di Torino dei reati di falso in bilancio e manipolazione di mercato in relazione alla sottostima delle riserve sinistri per l'anno 2010, per una cifra compresa tra i 500 e i 600 milioni di euro, come stimato dagli inquirenti. Una condotta illegittima, secondo la ricostruzione portata avanti dalla Procura di Torino in dibattimento e acquisita dal collegio giudicante, finalizzata a per indurre i risparmiatori ad un aumento di capitale sottostimato rispetto alle reali esigenze della compagnia, con l'obiettivo, inoltre, di non diluire troppo la quota in capo alla famiglia Ligresti.

Il Tribunale di Torino inoltre ha condannato a due anni e sei mesi anche uno dei due revisori della società, Riccardo Ottaviani, mentre sono stati assolti «perché il fatto non sussiste» Antonio Talarico, ex vicepresidente della

Compagnia, presente in aula insieme all'ex amministratore delegato Marchionni nel momento della lettura del dispositivo, Ambrogio Virgilio, ex revisore.

Hanno annunciato il ricorso alla sentenza del tribunale di Torino le difese di Salvatore e Jonella Ligresti mentre si è detto amareggiato e sorpreso dalla decisione dei giudici l'ex ad Marchionni. «Credo che in questi due anni – ha sottolineato Marchionni – sia stata dimostrata la mia assoluta estraneità ai fatti contestati. Combatteremo in tutte le sedi perché venga riconosciuta e, allo stesso tempo, vengano presi nella debita considerazione i lati oscuri e gli errori di trascrizione e di interpretazione che sono stati compiuti in qualche atto, leggerezze che creano problemi a persone e famiglie». La sentenza ha inoltre stabilito multe per 1,2 milioni a carico di Salvatore Ligresti, un milione per Jonella Ligresti e 600 mila euro per Marchionni. Il tribunale, inoltre ha rimandato al 25 ottobre la decisione sulla richiesta di patteggiamento da parte di Emanuele Erbetta, ex manager della società subentrato a Marchionni. Riconosciute infine le oltre 2 mila parti civili, tra picco-

li investitori e risparmiatori, accanto a Mediobanca, Unicredit – istituto che aveva quantificato in decine di milioni di euro il danno subito – e Consob, che si erano costituite in giudizio. Il giudice non ha stabilito alcuna provvisoria, non ha cioè quantificato in via preliminare i danni, rimandando la materia in sede civile. Ma ha definito responsabili in solido i condannati accanto a Reconta Ernst & Young e UnipolSai. Proprio a Unipol si rivolge il Movimento consumatori che ha coordinato il

ricorso di un migliaio di risparmiatori. «Continueremo la nostra battaglia – ha detto Alessandro Mostaccio, segretario generale – e invitiamo UnipolSai a non sfuggire alle proprie responsabilità, a non aspettare i 3 gradi di giudizio e le cause civili per liquidare i danni subiti dagli azionisti. È ora che i danneggiati vengano risarciti in maniera rapida».

L'inchiesta di Torino sui conti Fonsai portò all'arresto, nel luglio del 2013, di Salvatore, Jonella e Giulia Ligresti. Quest'ultima ha patteggiato una condanna a 2 anni e 8 mesi, mentre Paolo Ligresti, processato a Milano nel troncone del procedimento spostato in Lombardia, è stato assolto a dicembre insieme a due manager della compagnia, l'ex attuario Fulvio Gismondi e l'ex dirigente contabile Giorgio Bedogni. «C'è un contrasto con la sentenza di Milano – ha sottolineato Lucio Lucia, difensore di Jonella Ligresti – che per gli stessi fatti ha assolto alcuni imputati. Una sentenza di un altro tribunale dovrebbe rappresentare un ragionevole dubbio». Il pronunciamento di Milano, comunque, è stato impugnato dalla Procura generale.

BUCO NELLE RISERVE

600 mln

Minori riserve

Riserve sinistri sottostimate per una cifra compresa tra i 500 e i 600 milioni di euro. È la condotta considerata illegittima dal Tribunale di Torino e che ha portato alla condanna, in primo grado, di Salvatore e Jonella Ligresti e dell'ex ad di Fonsai Marchionni. Falso in bilancio e manipolazione di mercato i reati contestati

Legge del 27 maggio 2015, n. 69 «falso in bilancio»

Gli articoli oggetto di riforma, sono:

- articolo 2621 c.c. dedicato al reato di falso in bilancio nelle **società non quotate**;
- articolo 2621-bis c.c., che introduce pene ridotte per i **fatti di lieve entità**. Le stesse pene sono inoltre previste per le **società di piccole dimensioni**, che non superano i limiti per la fallibilità;
- articolo 2621-ter c.c., che disciplina i casi di non punibilità per **particolare tenuità**;
- articolo 2622 c.c. che si concentra sul reato di falso in bilancio nelle **società quotate**.

- **Art. 2621 c.c. – (False comunicazioni sociali).** – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, **gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori**, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, **sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.**
- *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»*

- **Art. 2621-bis c.c. – (Fatti di lieve entità).** – *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di **lieve entità**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
- *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

Non punibilità per particolare tenuità

- **Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità).** – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»


- **Art. 2622. – (False comunicazioni sociali delle società quotate).**
 - *1° comma* : Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
 - *2° comma*: Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate....

IL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO

	PRIMA	DOPO
SOCIETÀ NON QUOTATE	È previsto l'arresto fino a due anni	È prevista la reclusione da 1 a 5 anni
SOGLIE DI PUNIBILITÀ	La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta	La disposizione normativa non prevede alcuna soglia di punibilità
FATTI DI LIEVE ENTITÀ	Attualmente, nel codice civile, non è prevista questa disposizione	Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La pena appena richiamata si applica anche se i fatti riguardano società che non superano i limiti di fallibilità (200 mila euro di fatturato, 300 mila euro di attivo patrimoniale, debiti anche non scaduti superiore a 500 mila euro)
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ	Non previste	Con il nuovo articolo 2621-ter c.c. trova applicazione la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta nel nostro codice penale.

IL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO

	PRIMA	DOPO
LE VALUTAZIONI DI BILANCIO	Penalmente rilevanti	Non assumono rilevanza penale (eccezion fatta per quei casi in cui le valutazioni siano talmente avulse dalla realtà da poter essere considerate "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero").
SOCIETA' QUOTATE	È prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista la reclusione da due a sei anni in caso di grave danno per i risparmiatori	È prevista la reclusione da tre a otto anni
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	Per la contravvenzione di false comunicazioni sociali nelle società non quotate è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote;	Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società non quotate è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
	Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote	per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (fatti di lieve entità), è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote
		per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.
		Si ricorda che una quota equivale ad un importo compreso tra 258 e 1549 euro (a discrezione del giudice).



GRAZIE

Cristiano Cavallari
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Responsabile Area Corporate Governance, Risk & Compliance

c.cavallari@gvcassociati.it



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati

Viale delle Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata. Tel 06_94016002

www.gvcassociati.it